

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 340

36° anno

31 dicembre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3675/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nei settori della pesca 1
- Accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada nel settore della pesca 3
- ★ Direttiva 93/118/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile 15
- ★ Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento 21
- ★ Direttiva 93/120/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova 35
- ★ Direttiva 93/121/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile 39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

93/730/CE:

- ★ Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione 41
- Dichiarazione del Consiglio 42

93/731/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio 43

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3675/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nei settori della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Canada è un importante partner della Comunità, con cui è opportuno mantenere buoni rapporti nel settore della pesca; che occorre pertanto creare un quadro propizio alla cooperazione reciproca, onde favorire l'efficace conservazione e un regime di gestione duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale; che, a questo scopo, le parti hanno concordato i vari aspetti delle loro relazioni in materia di pesca;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

considerando che le parti intendono realizzare le azioni specifiche di cooperazione previste dal memorandum d'intesa allegato allo scambio di lettere, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui sono firmatarie, e alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di cui sono parti contraenti; che si deve pertanto autorizzare la Commissione a condurre le consultazioni all'uopo previste, in conformità con le direttive di negoziato decise il 15 dicembre 1992;

considerando che le relazioni tra le parti nel settore della pesca sono incentrate, in particolare, sull'accesso alle risorse eccedenti nelle acque canadesi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per denunciare l'accordo qualora, in seguito a particolari circostanze, non sia più possibile per la Comunità proseguire la cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambi di lettere, di cui il memorandum d'intesa forma parte integrante, è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambi di lettere con efficacia vincolante per la Comunità.

Articolo 3

La Commissione, assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, conduce le consultazioni tra la Comunità europea e il governo del Canada in virtù del punto I, lettere d), e), g) e h) e del punto II del memorandum d'intesa.

Articolo 4

1. In caso di difficoltà, previste al punto IV, lettera d) del memorandum d'intesa, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio e agli Stati membri una relazione corredata del proprio parere, attestante che sussistono le condizioni previste per la denuncia dell'accordo. Entro dieci giorni successivi alla trasmissione del parere al Consiglio, qualsiasi Stato membro può sollevare la questione in sede di Consiglio. Il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di non porre termine all'accordo. Se tale decisione non viene presa entro un mese a decorrere dalla data di trasmissione del parere al Consiglio o se nessuno Stato membro solleva la questione in sede di Consiglio nel predetto termine di dieci giorni, l'accordo è denunciato dalla Commissione.

2. La Commissione, in nome della Comunità, notifica la denuncia dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente al punto IV, lettera e) del memorandum d'intesa.

Articolo 5

1. Quando il governo del Canada decide, conformemente al punto III, lettera b) del memorandum d'intesa, di mettere a disposizione della Comunità possibilità di pesca delle risorse eccedenti nella propria zona di pesca, il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla ripartizione di dette possibilità di pesca fra gli Stati membri entro i due mesi successivi all'assegnazione.

2. Il proprietario o l'esercente di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, che effettua un'ope-

razione di pesca o altra operazione nel quadro del disposto del punto III, lettera c) del memorandum d'intesa, informa le autorità competenti della Comunità riguardo ai pesci o agli altri prodotti della pesca catturati o altrimenti ottenuti in applicazione di detto disposto. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, del 20 dicembre 1992 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada nel settore della pesca

A. Lettera del governo del Canada

Signor,

a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, è stato siglato in data 17 dicembre 1992 l'accluso memorandum d'intesa tra il governo del Canada e la Comunità europea concernente le loro relazioni in materia di pesca, il quale persegue, in conformità con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, l'obiettivo di un'efficace conservazione e di uno sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale.

Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera, il cui testo fa fede nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché il memorandum allegato, qualora approvato dalla Comunità, congiuntamente alla Sua lettera di conferma, costituiscano un accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, il quale entrerà in vigore alla data della Sua conferma.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia profonda stima.

Per il governo del Canada

MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni in materia di pesca

Facendo seguito ai negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, tenutisi a Bruxelles il 16—17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca,

il governo del Canada e la Comunità europea in prosieguo denominate «le parti»,

ricordando l'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada;

ricordando la dichiarazione del 1990 sulle relazioni CE-Canada, con la quale le parti riaffermano la loro volontà di consolidare la loro collaborazione e di cooperare più strettamente nelle sfere di reciproco interesse, in particolare nell'ambito di organismi internazionali;

prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare strettamente in tutte le sedi internazionali al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in conformità con il diritto internazionale, in particolare per quanto attiene alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse biologiche marine;

ricordando la convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale e, in particolare, l'impegno delle parti ad applicare nelle rispettive sfere di giurisdizione le proposte di azione comune riguardanti la pesca nella zona di regolamentazione, adottate conformemente all'articolo XI di detta convenzione;

prendendo atto della preoccupazione delle parti riguardo all'attuale situazione degli stock ittici nell'Atlantico nordoccidentale, segnatamente l'elevata mortalità per pesca e la cattura del novellame, che impediscono la ricostituzione degli stock;

considerando che le parti hanno convenuto che la rigorosa applicazione delle misure adottate dalla commissione della pesca in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO, soprattutto quelle relative alla dimensione minima delle maglie e alla taglia minima dei pesci, può contribuire a ridurre la mortalità per pesca e la cattura del novellame;

prendendo atto della gravità della situazione e del fatto che le precedenti riduzioni delle possibilità non hanno dato luogo ad una riduzione proporzionale della mortalità per pesca;

considerando che le parti hanno convenuto che lo sforzo di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO deve essere gestito in modo da favorire la ricostituzione degli stock;

considerando la moratoria della pesca del merluzzo bianco dello stock 2J3KL nella zona di pesca canadese, decretata dal Canada nel 1992 per garantire la conservazione dello stock, nonché la decisione di non autorizzare nel 1993 la pesca orientata su questo stock nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO, presa in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO;

considerando che le parti collaborano, sia bilateralmente che nell'ambito della NAFO, all'elaborazione e all'adozione di misure intese a garantire un'ispezione e un controllo efficaci, a livello internazionale, delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

considerando che le parti esaminano, sia singolarmente che nell'ambito della NAFO, possibili misure per meglio conciliare lo sforzo di pesca e le legittime possibilità di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

considerando che le parti hanno convenuto che la prassi di reimmatricolare i pescherecci in Stati che non sono parti contraenti della convenzione NAFO per poter pescare senza restrizioni nella zona di regolamentazione della NAFO costituisce un'intollerabile minaccia alla conservazione degli stock nell'Atlantico nordoccidentale;

ricordando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che taluni pescherecci battenti bandiera di Stati non firmatari della convenzione NAFO esercitano attività di pesca non autorizzate nella zona di regolamentazione della NAFO e impiegano attrezzi a maglia piccola che sono in contrasto con le misure di conservazione adottate dalle parti contraenti, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi della convenzione;

ricordando che le parti hanno collaborato nell'ambito della NAFO all'adozione di provvedimenti volti ad impedire le attività di pesca contrarie alle misure di conservazione NAFO esercitate da pescherecci battenti bandiera di Stati non aderenti alla convenzione NAFO e si sono altresì adoperate per indurre questi Stati a ritirare i propri pescherecci dalla zona di regolamentazione della NAFO;

riconoscendo che le disposizioni prese dai suddetti Stati di bandiera non hanno eliminato la minaccia alla conservazione delle risorse ittiche nella zona di regolamentazione della NAFO;

riconoscendo che le parti hanno adottato e messo in vigore, nell'ambito della NAFO, misure intese a rendere più efficace l'ispezione e il controllo nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) la conformità dei documenti di bordo e dei contrassegni distintivi dei pescherecci e degli attrezzi di pesca con le norme NAFO;
- b) regolari interscambi di informazioni in materia di sorveglianza e controllo, nonché scambi di ispettori;
- c) la ricognizione aerea nel quadro del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO, nonché analisi dei relativi rapporti;
- d) il sistema «hall» della NAFO;
- e) il tempestivo intervento delle autorità competenti per svolgere le indagini necessarie in caso di presunta infrazione alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO ed eventualmente per avviare un'azione giudiziaria o amministrativa immediata;
- f) il controllo dell'utilizzazione dei contingenti (ossia il rapporto tra catture e contingenti) e del rispetto dei divieti di pesca, grazie alla presenza di ispettori nella zona di regolamentazione della NAFO e alla verifica degli sbarchi;

riconoscendo che entrambe le parti porranno in effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, le seguenti misure concordate nell'ambito della NAFO:

- a) un programma pilota di osservazione della durata di diciotto mesi;
- b) l'obbligo, per i capitani dei pescherecci, di esibire agli ispettori della NAFO i piani di stivaggio o i registri di produzione;
- c) taglie minime per il merluzzo bianco e i pesci piatti;
- d) dimensione standard delle maglie di 130 mm per le specie bentoniche con due deroghe accettate dalla NAFO;
- e) norme riguardanti le catture accessorie fortuite;
- f) una norma relativa alla rete unica (stivaggio appropriato degli attrezzi il cui uso è vietato nella zona di regolamentazione della NAFO);

I. Hanno convenuto quanto segue:

- a) le due parti collaborano a sostegno di un'efficace conservazione e di un regime di utilizzazione duraturo delle risorse alieutiche dell'Atlantico nordoccidentale;
- b) esse si conformano alle decisioni della NAFO in materia di gestione e di conservazione degli stock, in ottemperanza ai rispettivi diritti e doveri ad esse spettanti in virtù della convenzione NAFO;
- c) esse appoggiano l'adozione, in seno alla commissione della pesca della NAFO, di misure di gestione e conservazione conformi all'articolo XI della convenzione NAFO, tenuto conto della collaborazione esplicita dal Canada e dalla Comunità europea in occasione della riunione annuale della NAFO del 1992 per addivenire a decisioni in materia di gestione e conservazione delle risorse. Come prescritto dal suddetto articolo, il Canada continuerà ad informare la commissione della pesca in merito alle decisioni e alle misure di gestione e conservazione da esso adottate;
- d) esse cercano i mezzi per promuovere una più stretta cooperazione economica e commerciale tra il settore della pesca canadese e quello della Comunità europea;
- e) fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali, esse si consultano al fine di presentare alla NAFO, in tempo utile perché possano essere esaminate nel corso della riunione annuale del 1993, proposte congiunte riguardanti:
 - un sistema di composizione delle controversie, che consenta di dirimere le eventuali vertenze tra le parti contraenti della NAFO provocate dal ricorso alla procedura di obiezione in modo pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi della convenzione NAFO;
 - misure intese ad impedire ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO di esercitare, nella zona di regolamentazione della NAFO, attività di pesca contrarie agli obiettivi della convenzione NAFO, in particolare misure applicabili nei confronti degli Stati di bandiera che omettono di disciplinare efficacemente e tempestivamente le attività di pesca dei loro cittadini o dei loro pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO;

- altre misure, tra cui la facoltà di vietare le importazioni di pesci catturati nella zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO;
- f) le parti applicano le misure necessarie per impedire la reimmatricolazione dei loro pescherecci sotto la bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO allo scopo di esercitare nella zona di regolamentazione della NAFO attività di pesca contrarie alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO;
- g) esse collaborano all'applicazione e alla messa a punto di efficaci misure di sorveglianza e di controllo dell'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, in modo da evitare il superamento delle quote;
- h) esse operano di concerto, nell'ambito della NAFO, per elaborare e attuare ulteriori misure miranti a creare un migliore equilibrio tra lo sforzo di pesca e le possibilità di pesca autorizzate e prendono tutte le disposizioni necessarie sul piano interno per garantire l'effettiva applicazione di tali misure;
- i) esse istituiscono un comitato misto di funzionari ad alto livello, che si riunirà ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno, per valutare l'applicazione del presente accordo e l'adempimento dei rispettivi impegni delle parti;
- j) esse provvedono a far rispettare le misure di conservazione e di applicazione della NAFO e la loro propria regolamentazione pertinente dei loro pescherecci operanti nella zona di regolamentazione della NAFO;
 - a decorrere dal 1993, la Comunità esercita sui propri pescherecci un controllo almeno altrettanto rigoroso quanto nel 1992 per prevenire il superamento delle quote, chiudendo le zone di pesca i cui contingenti sono presumibilmente esauriti e adoperandosi per limitare lo sforzo di pesca (numero di navi e giorni di pesca) in funzione delle quote e delle altre possibilità di pesca autorizzate, in modo di garantire l'efficacia della sorveglianza e del controllo;
- k) le parti mantengono nella zona di regolamentazione della NAFO navi d'ispezione che procederanno, all'occorrenza, ad ispezioni in forza del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO;
 - a questo scopo, la Commissione delle Comunità europee intende assegnare nel 1993 una nave d'ispezione per un periodo di dieci mesi, come nel 1992;
 - in mancanza di una nave d'ispezione comunitaria e qualora lo permettano i mezzi a disposizione di entrambe le parti, la Commissione delle Comunità europee assegnerà ispettori della pesca che eserciteranno le loro funzioni a bordo di una nave d'ispezione canadese;
- l) le parti continuano a redigere nel 1993, fatto salvo un eventuale accordo reciproco per gli anni seguenti, bilanci trimestrali delle attività di sorveglianza e di controllo svolte dal Canada e dalla Comunità, basati sulle informazioni raccolte e comprendenti relazioni sulle catture effettuate dai rispettivi pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO, tali da consentire un calcolo rapido ed esatto dell'effettiva utilizzazione delle quote.

II. Con riguardo al merluzzo bianco dello stock 2J3KL:

considerando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che, dal 1986, circa il 5 % in media all'anno della biomassa totale dello stock rientra nella zona di regolamentazione della NAFO, le parti:

- a) prendono atto che il governo del Canada chiederà al consiglio scientifico della NAFO di effettuare ogni anno una valutazione dello stock sulla base di tutti i dati scientifici pertinenti, ivi compresi i risultati comprovati delle ricerche condotte dal comitato consultivo scientifico canadese per la pesca nell'Atlantico,
- b) riconoscono che il Canada fisserà annualmente un totale di catture ammesse (TAC) e che la commissione della pesca della NAFO fisserà e assegnerà alle parti contraenti una quantità pari al 5 % del TAC per la zona di regolamentazione della NAFO, conformemente allo schema di ripartizione stabilito dalla commissione e alle disposizioni della convenzione NAFO e

- c) convengono di appoggiare le decisioni della commissione della pesca della NAFO, fondate su informazioni o pareri qualificati del consiglio scientifico, relative al 5 % del TAC, le quali concordino con le decisioni adottate dal Canada in materia di gestione e conservazione delle risorse.

III. Prendono atto della decisione del governo canadese:

- a) di autorizzare i pescherecci della Comunità ad accedere ai porti canadesi e ad usufruire delle relative attrezzature, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative canadesi,
- b) di mettere a disposizione della Comunità i quantitativi di pesci dichiarati eccedenti dal Canada rispetto al proprio fabbisogno, secondo modalità analoghe al regime di licenze a cui è subordinato il diritto degli altri pescherecci stranieri di operare nella zona di pesca canadese, tenuto conto dell'interesse che la Comunità ha sempre manifestato a ricevere, in caso di eccedenze, assegnazioni di specie bentoniche (in particolare scorfano di Norvegia, passera lingua di cane e halibut di Groenlandia) e
- c) di autorizzare i pescherecci della Comunità a partecipare ad accordi commerciali con imprese canadesi nel quadro di programmi di sviluppo o altri programmi a favore della pesca, in conformità con la linea politica seguita dal governo canadese.

IV. Convengono quanto segue:

- a) Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità oppure il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità abbiano aderito, nonché le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare,
- b) il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità,
- c) il presente accordo entra in vigore all'atto della firma, subentrando all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada concluso il 30 dicembre 1981,
- d) in caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione delle clausole e degli impegni di cui sopra, ciascuna delle parti ne informa l'altra e chiede che vengano avviate al più presto possibili consultazioni bilaterali nell'intento di risolvere tali difficoltà e
- e) se, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, non è possibile addivenire ad una soluzione, ciascuna delle parti può denunciare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la richiesta di consultazioni di cui al precedente paragrafo d).

B. Lettera della Comunità

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, è stato siglato in data 17 dicembre 1992 l'accluso memorandum d'intesa tra il governo del Canada e la Comunità europea concernente le loro relazioni in materia di pesca, il quale persegue, in conformità con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, l'obiettivo di un'efficace conservazione e di uno sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale.

Mi prego inoltre proporre che la presente lettera, il cui testo fa fede nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, nonché il memorandum allegato, qualora approvato dalla Comunità, congiuntamente alla Sua lettera di conferma, costituiscano un accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, il quale entrerà in vigore alla data della Sua conferma.»

Mi prego confermarLe che quanto precede è accettabile per la Comunità europea.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

MEMORANDUM D'INTESA**tra la Comunità europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni in materia di pesca**

Facendo seguito ai negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea, tenutisi a Bruxelles il 16—17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca,

il governo del Canada e la Comunità europea in prosieguo denominate «le parti»,

ricordando l'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada;

ricordando la dichiarazione del 1990 sulle relazioni CE-Canada, con la quale le parti riaffermano la loro volontà di consolidare la loro collaborazione e di cooperare più strettamente nelle sfere di reciproco interesse, in particolare nell'ambito di organismi internazionali;

prendendo atto dell'impegno delle parti a collaborare strettamente in tutte le sedi internazionali al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in conformità con il diritto internazionale, in particolare per quanto attiene alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse biologiche marine;

ricordando la convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale e, in particolare, l'impegno delle parti ad applicare nelle rispettive sfere di giurisdizione le proposte di azione comune riguardanti la pesca nella zona di regolamentazione, adottate conformemente all'articolo XI di detta convenzione;

prendendo atto della preoccupazione delle parti riguardo all'attuale situazione degli stock ittici nell'Atlantico nordoccidentale, segnatamente l'elevata mortalità per pesca e la cattura del novellame, che impediscono la ricostituzione degli stock;

considerando che le parti hanno convenuto che la rigorosa applicazione delle misure adottate dalla commissione della pesca in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO, soprattutto quelle relative alla dimensione minima delle maglie e alla taglia minima dei pesci, può contribuire a ridurre la mortalità per pesca e la cattura del novellame;

prendendo atto della gravità della situazione e del fatto che le precedenti riduzioni delle possibilità non hanno dato luogo ad una riduzione proporzionale della mortalità per pesca;

considerando che le parti hanno convenuto che lo sforzo di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO deve essere gestito in modo da favorire la ricostituzione degli stock;

considerando la moratoria della pesca del merluzzo bianco dello stock 2J3KL nella zona di pesca canadese, decretata dal Canada nel 1992 per garantire la conservazione dello stock, nonché la decisione di non autorizzare nel 1993 la pesca orientata su questo stock nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO, presa in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO;

considerando che le parti collaborano, sia bilateralmente che nell'ambito della NAFO, all'elaborazione e all'adozione di misure intese a garantire un'ispezione e un controllo efficaci, a livello internazionale, delle attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

considerando che le parti esaminano, sia singolarmente che nell'ambito della NAFO, possibili misure per meglio conciliare lo sforzo di pesca e le legittime possibilità di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

considerando che le parti hanno convenuto che la prassi di reimmatricolare i pescherecci in Stati che non sono parti contraenti della convenzione NAFO per poter pescare senza restrizioni nella zona di regolamentazione della NAFO costituisce un'intollerabile minaccia alla conservazione degli stock nell'Atlantico nordoccidentale;

ricordando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che taluni pescherecci battenti bandiera di Stati non firmatari della convenzione NAFO esercitano attività di pesca non autorizzate nella zona di regolamentazione della NAFO e impiegano attrezzi a maglia piccola che sono in contrasto con le misure di conservazione adottate dalle parti contraenti, compromettendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi della convenzione;

ricordando che le parti hanno collaborato nell'ambito della NAFO all'adozione di provvedimenti volti ad impedire le attività di pesca contrarie alle misure di conservazione NAFO esercitate da pescherecci battenti bandiera di Stati non aderenti alla convenzione NAFO e si sono altresì adoperate per indurre questi Stati a ritirare i propri pescherecci dalla zona di regolamentazione della NAFO;

riconoscendo che le disposizioni prese dai suddetti Stati di bandiera non hanno eliminato la minaccia alla conservazione delle risorse ittiche nella zona di regolamentazione della NAFO;

riconoscendo che le parti hanno adottato e messo in vigore, nell'ambito della NAFO, misure intese a rendere più efficace l'ispezione e il controllo nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) la conformità dei documenti di bordo e dei contrassegni distintivi dei pescherecci e degli attrezzi di pesca con le norme NAFO;
- b) regolari interscambi di informazioni in materia di sorveglianza e controllo, nonché scambi di ispettori;
- c) la ricognizione aerea nel quadro del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO, nonché analisi dei relativi rapporti;
- d) il sistema «hall» della NAFO;
- e) il tempestivo intervento delle autorità competenti per svolgere le indagini necessarie in caso di presunta infrazione alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO ed eventualmente per avviare un'azione giudiziaria o amministrativa immediata;
- f) il controllo dell'utilizzazione dei contingenti (ossia il rapporto tra catture e contingenti) e del rispetto dei divieti di pesca, grazie alla presenza di ispettori nella zona di regolamentazione della NAFO e alla verifica degli sbarchi;

riconoscendo che entrambe le parti porranno in effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, le seguenti misure concordate nell'ambito della NAFO:

- a) un programma pilota di osservazione della durata di diciotto mesi;
- b) l'obbligo, per i capitani dei pescherecci, di esibire agli ispettori della NAFO i piani di stivaggio o i registri di produzione;
- c) taglie minime per il merluzzo bianco e i pesci piatti;
- d) dimensione standard delle maglie di 130 mm per le specie bentoniche con due deroghe accettate dalla NAFO;
- e) norme riguardanti le catture accessorie fortuite;
- f) una norma relativa alla rete unica (stivaggio appropriato degli attrezzi il cui uso è vietato nella zona di regolamentazione della NAFO);

I. Hanno convenuto quanto segue:

- a) le due parti collaborano a sostegno di un'efficace conservazione e di un regime di utilizzazione duraturo delle risorse alieutiche dell'Atlantico nordoccidentale;
- b) esse si conformano alle decisioni della NAFO in materia di gestione e di conservazione degli stock, in ottemperanza ai rispettivi diritti e doveri ad esse spettanti in virtù della convenzione NAFO;
- c) esse appoggiano l'adozione, in seno alla commissione della pesca della NAFO, di misure di gestione e conservazione conformi all'articolo XI della convenzione NAFO, tenuto conto della collaborazione esplicata dal Canada e dalla Comunità europea in occasione della riunione annuale della NAFO del 1992 per addivenire a decisioni in materia di gestione e conservazione delle risorse. Come prescritto dal suddetto articolo, il Canada continuerà ad informare la commissione della pesca in merito alle decisioni e alle misure di gestione e conservazione da esso adottate;
- d) esse cercano i mezzi per promuovere una più stretta cooperazione economica e commerciale tra il settore della pesca canadese e quello della Comunità europea;
- e) fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali, esse si consultano al fine di presentare alla NAFO, in tempo utile perché possano essere esaminate nel corso della riunione annuale del 1993, proposte congiunte riguardanti:
 - un sistema di composizione delle controversie, che consenta di dirimere le eventuali vertenze tra le parti contraenti della NAFO provocate dal ricorso alla procedura di obiezione in modo pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi della convenzione NAFO;
 - misure intese ad impedire ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO di esercitare, nella zona di regolamentazione della NAFO, attività di pesca contrarie agli obiettivi della convenzione NAFO, in particolare misure applicabili nei confronti degli Stati di bandiera che omettono di disciplinare efficacemente e tempestivamente le attività di pesca dei loro cittadini o dei loro pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO;

- altre misure, tra cui la facoltà di vietare le importazioni di pesci catturati nella zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO;
- f) le parti applicano le misure necessarie per impedire la reimmatricolazione dei loro pescherecci sotto la bandiera di uno Stato non firmatario della convenzione NAFO allo scopo di esercitare nella zona di regolamentazione della NAFO attività di pesca contrarie alle misure di conservazione e di applicazione della NAFO;
- g) esse collaborano all'applicazione e alla messa a punto di efficaci misure di sorveglianza e di controllo dell'attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO, in modo da evitare il superamento delle quote;
- h) esse operano di concerto, nell'ambito della NAFO, per elaborare e attuare ulteriori misure miranti a creare un migliore equilibrio tra lo sforzo di pesca e le possibilità di pesca autorizzate e prendono tutte le disposizioni necessarie sul piano interno per garantire l'effettiva applicazione di tali misure;
- i) esse istituiscono un comitato misto di funzionari ad alto livello, che si riunirà ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all'anno, per valutare l'applicazione del presente accordo e l'adempimento dei rispettivi impegni delle parti;
- j) esse provvedono a far rispettare le misure di conservazione e di applicazione della NAFO e la loro propria regolamentazione pertinente dei loro pescherecci operanti nella zona di regolamentazione della NAFO;
 - a decorrere dal 1993, la Comunità esercita sui propri pescherecci un controllo almeno altrettanto rigoroso quanto nel 1992 per prevenire il superamento delle quote, chiudendo le zone di pesca i cui contingenti sono presumibilmente esauriti e adoperandosi per limitare lo sforzo di pesca (numero di navi e giorni di pesca) in funzione delle quote e delle altre possibilità di pesca autorizzate, in modo di garantire l'efficacia della sorveglianza e del controllo;
- k) le parti mantengono nella zona di regolamentazione della NAFO navi d'ispezione che procederanno, all'occorrenza, ad ispezioni in forza del programma internazionale di ispezione reciproca della NAFO;
 - a questo scopo, la Commissione delle Comunità europee intende assegnare nel 1993 una nave d'ispezione per un periodo di dieci mesi, come nel 1992;
 - in mancanza di una nave d'ispezione comunitaria e qualora lo permettano i mezzi a disposizione di entrambe le parti, la Commissione delle Comunità europee assegnerà ispettori della pesca che eserciteranno le loro funzioni a bordo di una nave d'ispezione canadese;
- l) le parti continuano a redigere nel 1993, fatto salvo un eventuale accordo reciproco per gli anni seguenti, bilanci trimestrali delle attività di sorveglianza e di controllo svolte dal Canada e dalla Comunità, basati sulle informazioni raccolte e comprendenti relazioni sulle catture effettuate dai rispettivi pescherecci nella zona di regolamentazione della NAFO, tali da consentire un calcolo rapido ed esatto dell'effettiva utilizzazione delle quote.

II. Con riguardo al merluzzo bianco dello stock 2J3KL:

considerando che il consiglio scientifico della NAFO ha constatato che, dal 1986, circa il 5 % in media all'anno della biomassa totale dello stock rientra nella zona di regolamentazione della NAFO, le parti:

- a) prendono atto che il governo del Canada chiederà al consiglio scientifico della NAFO di effettuare ogni anno una valutazione dello stock sulla base di tutti i dati scientifici pertinenti, ivi compresi i risultati comprovati delle ricerche condotte dal comitato consultivo scientifico canadese per la pesca nell'Atlantico,
- b) riconoscono che il Canada fisserà annualmente un totale di catture ammesse (TAC) e che la commissione della pesca della NAFO fisserà e assegnerà alle parti contraenti una quantità pari al 5 % del TAC per la zona di regolamentazione della NAFO, conformemente allo schema di ripartizione stabilito dalla commissione e alle disposizioni della convenzione NAFO e

- c) convengono di appoggiare le decisioni della commissione della pesca della NAFO, fondate su informazioni o pareri qualificati del consiglio scientifico, relative al 5 % del TAC, le quali concordino con le decisioni adottate dal Canada in materia di gestione e conservazione delle risorse.

III. Prendono atto della decisione del governo canadese:

- a) di autorizzare i pescherecci della Comunità ad accedere ai porti canadesi e ad usufruire delle relative attrezzature, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative canadesi,
- b) di mettere a disposizione della Comunità i quantitativi di pesci dichiarati eccedenti dal Canada rispetto al proprio fabbisogno, secondo modalità analoghe al regime di licenze a cui è subordinato il diritto degli altri pescherecci stranieri di operare nella zona di pesca canadese, tenuto conto dell'interesse che la Comunità ha sempre manifestato a ricevere, in caso di eccedenze, assegnazioni di specie bentoniche (in particolare scorfano di Norvegia, passera lingua di cane e halibut di Groenlandia) e
- c) di autorizzare i pescherecci della Comunità a partecipare ad accordi commerciali con imprese canadesi nel quadro di programmi di sviluppo o altri programmi a favore della pesca, in conformità con la linea politica seguita dal governo canadese.

IV. Convengono quanto segue:

- a) Il presente accordo lascia impregiudicate le convenzioni multilaterali alle quali il Canada e la Comunità oppure il Canada e qualsiasi Stato membro della Comunità abbiano aderito, nonché le opinioni dell'una o dell'altra parte su questioni relative al diritto del mare,
- b) il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche o delle zone di pesca tra il Canada e gli Stati membri della Comunità,
- c) il presente accordo entra in vigore all'atto della firma, subentrando all'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada concluso il 30 dicembre 1981,
- d) in caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione delle clausole e degli impegni di cui sopra, ciascuna delle parti ne informa l'altra e chiede che vengano avviate al più presto possibili consultazioni bilaterali nell'intento di risolvere tali difficoltà e
- e) se, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, non è possibile addivenire ad una soluzione, ciascuna delle parti può denunciare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la richiesta di consultazioni di cui al precedente paragrafo d).

A. Lettera del Canada

Signor,

Con riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna, e in ordine alla decisione concernente la ripartizione tra gli Stati membri della NAFO di una quantità pari al 5 % del TAC di merluzzo bianco dello stock 2J3KL annualmente disponibile nella zona di regolamentazione della NAFO, mi pregio confermare che il governo del Canada e la Comunità intendono proporre alla riunione annuale della NAFO del 1993 che i due terzi di tale quota siano assegnati alla Comunità europea.

Mi pregio confermare l'accordo raggiunto in merito alla limitazione, da parte della Comunità, delle catture di merluzzo bianco dello stock 2J3KL alla quota approvata dalla NAFO.

Il governo del Canada prende atto che il Consiglio dell'Unione europea ha in esame una serie di disposizioni nel quadro della riforma della politica comune della pesca, tra cui nuove misure di sorveglianza e un regime di autorizzazioni applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione della NAFO, inteso a gestire lo sforzo di pesca (numero di natanti e giorni di pesca) in modo da garantire un volume di catture commisurato ai contingenti prestabiliti e alle altre possibilità di pesca autorizzate, con il ritiro della licenza in caso d'infrazione.

Mi pregio proporre inoltre che la presente lettera, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, e la Sua lettera recante la stessa data costituiscano parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo del Canada

B. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna, e in ordine alla decisione concernente la ripartizione tra gli Stati membri della NAFO di una quantità pari al 5 % del TAC di merluzzo bianco dello stock 2J3KL annualmente disponibile nella zona di regolamentazione della NAFO, mi prego confermare che il governo del Canada e la Comunità intendono proporre alla riunione annuale della NAFO del 1993 che i due terzi di tale quota siano assegnati alla Comunità europea.

Mi prego confermare l'accordo raggiunto in merito alla limitazione, da parte della Comunità, delle catture di merluzzo bianco dello stock 2J3KL alla quota approvata dalla NAFO.

Il governo del Canada prende atto che il Consiglio dell'Unione europea ha in esame una serie di disposizioni nel quadro della riforma della politica comune della pesca, tra cui nuove misure di sorveglianza e un regime di autorizzazioni applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione della NAFO, inteso a gestire lo sforzo di pesca (numero di natanti e giorni di pesca) in modo da garantire un volume di catture commisurato ai contingenti prestabiliti e alle altre possibilità di pesca autorizzate, con il ritiro della licenza in caso d'infrazione.

Mi prego proporre inoltre che la presente lettera, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, e la Sua lettera recante la stessa data costituiscano parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, firmato in data odierna.»

Mi prego confermarLe che la Comunità è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, insieme con questa risposta, costituisce parte integrante dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea firmato in data odierna, conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che l'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾, ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli veterinari da effettuare negli Stati membri speditori per un gran numero di prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nella Comunità ⁽⁵⁾, ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli da effettuare per i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che la direttiva 85/73/CEE ⁽⁶⁾ ha stabilito norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari relativi alle carni fresche di talune specie animali; che tale direttiva prescrive, in particolare, la riscossione di un contributo relativo a tali ispezioni e controlli;

considerando che è necessario modificare la direttiva 85/73/CEE, per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di controllo;

considerando che è opportuno estendere i principi stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE, in particolare quello relativo alla riscossione di contributi; che tale estensione è giustificata dall'esigenza di assicurare un funzionamento efficace del regime di controllo e di evitare distorsioni di concorrenza;

considerando che è necessario prevedere fin da ora le modalità necessarie per assicurare il finanziamento dei controlli delle carni di cui alle direttive 64/433/CEE ⁽⁷⁾, 71/118/CEE ⁽⁸⁾ e 72/462/CEE ⁽⁹⁾;

considerando che per gli altri prodotti di origine animale le modalità saranno fissate ulteriormente, tenendo conto della specificità dei prodotti da controllare, della natura dei controlli da effettuare e dell'interesse circa le norme di concorrenza per la fissazione di un contributo comunitario;

considerando che occorre prevedere una presentazione omogenea delle disposizioni comunitarie in questa materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE».

2) Si legga l'articolo 1 come segue:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono:

— a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate dalle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 71/118/CEE, comprese le spese inerenti ai controlli previsti dalla direttiva 86/469/CEE, nonché le spese derivanti dal controllo delle norme della direttiva 93/118/CEE ^(*);

⁽¹⁾ GU n. C 325 del 14. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 326.

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

⁽⁶⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 88/409/CEE (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28).

⁽⁷⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

— a garantire il finanziamento:

- delle altre ispezioni e controlli veterinari previsti per i prodotti contemplati dalle direttive elencate nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE;
- dei controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE per i prodotti d'origine animale diversi dalle carni contemplate al primo trattino, compresi i controlli sulla presenza di residui.

2. I contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo:

- degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;
- delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,

per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva.

(*) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15.»

3) Gli articoli 2, 2 bis e 3 sono sostituiti dai seguenti articoli:

«Articolo 2

1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere:

- per le carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato;
- a decorrere da una data da stabilire al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 6, un contributo comunitario per i controlli effettuati sui prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

2. In attesa delle decisioni menzionate al secondo trattino del paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, nel rispetto dei principi pertinenti per la fissazione dei contributi comunitari.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione.

4. I contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario

riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 1 e la loro certificazione. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione degli stabilimenti autorizzati, in conformità della normativa di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE.

La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione — per la prima volta due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua richiesta — i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo di tali contributi e devono essere in grado di motivare il loro metodo di calcolo.

Articolo 3

1. Nel quadro dei controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 20 della direttiva 90/675/CEE, la Commissione ha la facoltà di verificare, senza preavviso, l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando uno Stato membro ritiene che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non corrispondono agli oneri effettivamente sostenuti per detti controlli, esso ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare agli articoli 10 e 11.

Articolo 4

I contributi devono essere versati dal conduttore o dal proprietario dello stabilimento che procede alle operazioni contemplate nelle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE cui è concessa la facoltà di trasferire i contributi versati per l'operazione in questione alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate dette operazioni. Per le importazioni i contributi sono a carico dell'importatore o dell'agenzia doganale che agisce a nome dell'importatore.

Articolo 5

Il tasso da adottare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente direttiva è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli Stati membri adottano tuttavia per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per

il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al primo comma per gli ultimi tre anni.

Articolo 6

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può completare la presente direttiva con allegati specifici, in modo da stabilire, nella misura necessaria all'esecuzione dei controlli previsti dalle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e dalla direttiva 90/675/CEE, i livelli forfettari dei contributi comunitari e fissare le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva, nonché le eccezioni.

2. L'allegato della presente direttiva può essere modificato o completato secondo la procedura prevista al paragrafo 1.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1996 il Consiglio procede a un riesame della presente direttiva sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.

Articolo 7

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a quanto segue:

- tassi di conversione adottati ogni anno a titolo dell'articolo 5;
- luogo/luoghi di riscossione dei contributi, con le necessarie motivazioni, a titolo dell'allegato, capitolo I, punto 6.

Articolo 8

1. La Grecia è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo.

Le autorità greche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse.

Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni.

2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle stesse deroghe.»

4) Gli attuali articoli 4 e 5 diventano rispettivamente articoli 9 e 10.

5) È aggiunto l'allegato riportato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La decisione 88/408/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993 per i requisiti dell'allegato nonché dell'articolo 5 e al più tardi il 31 dicembre 1994 per le altre disposizioni.

Il Portogallo dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alle nuove disposizioni del capitolo I dell'allegato.

Essi informano immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTRIBUTI APPLICABILI ALLE CARNI CHE RIENTRANO NEL CAMPO D'APPLICAZIONE
DELLE DIRETTIVE 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE

CAPITOLO I

Carni che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE

Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è fissato nel modo seguente, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2:

1. Fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione

— i seguenti importi forfettari:

- a) carni bovine:
 - bovini adulti: 4,75 ecu/capo,
 - giovani bovini: 2,5 ecu/capo;
- b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo;
- c) suini: 1,30 ecu/capo;
- d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa:
 - i) inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo,
 - ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo,
 - iii) superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo.

In attesa di un riesame delle norme di ispezione per gli agnelli, i caprini e i suinetti di peso inferiore a 12 kg e comunque entro il 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono riscuotere, a titolo dell'ispezione di tali animali macellati, un importo corrispondente al costo reale dell'ispezione;

- e) fino al 31 dicembre 1995 l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione ante mortem e post mortem prevista dalla direttiva 71/118/CEE è fissato:

- i) o forfettariamente ai livelli seguenti:
 - polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo;
 - altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ecu/capo;
 - altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ecu/capo;
- ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, conformemente al punto i): 0,03 ecu/volatile;

— una parte relativa

- a) alle spese amministrative non potrà essere inferiore a 0,725 ecu per tonnellata;
- b) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ecu/tonnellata.

2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE devono essere coperti:

- a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.

Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;

- b) mediante la riscossione dei costi reali di ispezione per ogni ora prestata, considerando come prestata ogni ora iniziata.

Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 % sugli importi previsti al punto 1;

3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE.

Le modalità di applicazione del presente punto possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che formano oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi.

4. Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono:

- a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a).

Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), le condizioni da soddisfare possono essere le seguenti:

- maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,
- maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,
- frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,
- maggiori spese causate da particolari durate del trasporto,
- maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
- frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione,
- esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.

L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;

- b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi.

5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, struttura degli stabilimenti e rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogare verso il basso a concorrenza dei costi reali di ispezione:

- a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;

- b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,
- il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,
- lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,
- non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,
- deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano al punto 1.

6. I contributi di cui ai punti da 1 a 4 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

In deroga al primo comma, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le filiere di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo.

Tuttavia, qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui al primo comma, lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

CAPITOLO II

Carni che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 72/462/CEE

1. Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino è fissato conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata, con un importo minimo di 30 ecu per partita; tale importo minimo non è riscosso nel caso di piccole partite importate nell'ambito degli scambi commerciali tra le regioni frontaliere.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi reali.

2. Tuttavia, fino al 1° luglio 1994, gli Stati membri possono mantenere la riscossione di un importo ridotto per le carni dei paesi terzi alle quali essi applicano, alla data del 1° luglio 1993, controlli di frequenza ridotta. Questa riduzione può essere al massimo del 55 % rispetto ai livelli forfettari menzionati al punto 1.

3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli.

All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie date dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari.

4. A decorrere dal 1° luglio 1994, e in assenza di decisione conformemente al punto 3, gli Stati membri applicano un importo ridotto in proporzione alla riduzione della frequenza di controlli decisa nell'ambito di qualsiasi accordo concluso in questa materia dalla Comunità con un paese terzo, o in assenza di tale accordo, gli importi definiti al punto 1.

5. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera.

6. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.»

DIRETTIVA 93/119/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 74/577/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito le disposizioni concernenti lo stordimento degli animali prima della macellazione;

considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello è stata approvata in nome della Comunità mediante decisione 88/306/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾; che la convenzione ha un ambito d'applicazione più ampio di quello delle norme comunitarie vigenti in materia;

considerando che le leggi nazionali sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento hanno incidenze sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;

considerando che occorre pertanto istituire norme minime comuni per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento al fine di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di agevolare la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale;

considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabili;

considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi;

considerando che le norme devono altresì garantire una protezione soddisfacente, al momento della macellazione o dell'abbattimento, degli animali non inclusi nella convenzione;

considerando che con la dichiarazione relativa alla protezione degli animali allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Conferenza invita il Parlamento

europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché gli Stati membri, a tenere pienamente conto, in sede di elaborazione e di attuazione della legislazione comunitaria nel settore della politica agricola comune, delle esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che, ciò facendo, l'azione comunitaria deve conformarsi alle esigenze risultanti dal principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato;

considerando che occorre abrogare la direttiva 74/577/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati custoditi per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti ed ai metodi di abbattimento per fini profilattici contro le epizootie.

2. La presente direttiva non si applica:

- a prove tecniche o scientifiche in relazione ai metodi di cui al paragrafo 1, eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,
- agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive,
- alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 della direttiva 92/45/CEE.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) *macello*: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento o la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali menzionati all'articolo 5, paragrafo 1;
- 2) *trasferimento*: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, sino ai locali o ai luoghi in cui devono essere macellati;
- 3) *stabulazione*: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti nonché aree aperte utilizzati nei macelli,

⁽¹⁾ GU n. C 314 del 5. 12. 1991, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 25.

allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;

- 4) *immobilizzazione*: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
- 5) *stordimento*: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza protraentesi fino a quando intervenga la morte;
- 6) *abbattimento*: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
- 7) *macellazione*: l'uccisione di un animale mediante dissanguamento;
- 8) *autorità competente*: l'autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza.

Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 3

Durante il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione, e l'abbattimento, agli animali devono essere risparmiati eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

CAPITOLO II

Prescrizioni relative ai macelli

Articolo 4

La costruzione, gli impianti, e l'attrezzatura dei macelli nonché il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Articolo 5

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

- a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni dell'allegato A;
- b) immobilizzati conformemente alle indicazioni dell'allegato B;
- c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

d) dissanguati conformemente alle indicazioni dell'allegato D.

2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'osservanza delle norme generali del trattato, per gli stabilimenti che beneficiano di deroghe ai sensi delle disposizioni degli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 91/498/CEE e degli articoli 7 e 18 della direttiva 71/118/CEE, derogare, per quanto riguarda i bovini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e, per quanto riguarda i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini, alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché ai procedimenti di stordimento ed abbattimento di cui all'allegato C, sempre che siano rispettate le disposizioni previste all'articolo 3.

Articolo 6

1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere concepiti, costruiti, conservati e utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformità delle disposizioni della presente direttiva. La competente autorità verifica la conformità degli strumenti, del materiale di immobilizzazione, delle attrezzature e degli impianti per lo stordimento o l'abbattimento con i principi sopra indicati e ne controlla regolarmente il buono stato nonché l'idoneità a conseguire l'obiettivo anzidetto.

2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio. Tali strumenti ed attrezzature devono essere conservati in modo adeguato e sottoposti a regolare controllo.

Articolo 7

Possono essere addetti al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione o all'abbattimento di animali soltanto le persone che possiedano la preparazione teorica e pratica necessaria per svolgere tali operazioni in modo umano ed efficace, conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.

L'autorità competente si accerta dell'idoneità, delle capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Articolo 8

L'ispezione e la sorveglianza dei macelli sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente, la quale può accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i reparti del macello per accertare che le disposizioni della presente direttiva sono rispettate. Tali ispezione e sorveglianza possono tuttavia essere effettuate in occasione di controlli realizzati ad altri fini.

CAPITOLO III

Macellazione e abbattimento al di fuori dei macelli

Articolo 9

1. Per la macellazione al di fuori dei macelli degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2. Gli Stati membri possono tuttavia accordare deroghe al paragrafo 1 per la macellazione o l'abbattimento di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini al di fuori dei macelli da parte del proprietario per il proprio consumo, purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 3 e gli animali delle specie suina, ovina e caprina siano stati precedentemente storditi.

Articolo 10

1. La macellazione e l'abbattimento a fini profilattici degli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono essere effettuati a norma delle disposizioni dell'allegato E.

2. Gli animali da pelliccia sono abbattuti a norma delle disposizioni dell'allegato F.

3. I pulcini di un giorno, quali sono definiti all'articolo 2, punto 3) della direttiva 90/539/CEE e gli embrioni eccedentari negli incubatori e da eliminare sono abbattuti il più rapidamente possibile a norma delle disposizioni dell'allegato G.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 non si applicano ad un animale che deve essere abbattuto immediatamente per motivi d'emergenza.

Articolo 12

Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto. Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di animali feriti o malati ai fini della macellazione o dell'abbattimento sempreché ciò non comporti ulteriori sofferenze per gli animali.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Qualora necessario, le norme per la protezione durante la macellazione o l'abbattimento degli animali diverse da quelle menzionate nella presente direttiva sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. a) Gli allegati della presente direttiva sono modificati dal Consiglio che delibera su proposta della Com-

missione, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, segnatamente in vista del loro adattamento all'evoluzione tecnologica e scientifica.

b) Inoltre e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione elaborata sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per quanto riguarda in particolare l'impiego:

— della pistola a proiettile libero con impatto a livello del cervello o di altri gas diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni destinati allo stordimento e più particolarmente il biossido di carbonio destinato allo stordimento dei volatili da cortile,

— di altri gas per l'abbattimento, diversi da quelli di cui all'allegato C o loro combinazioni,

— di ogni altro procedimento destinato allo stordimento o all'abbattimento scientificamente riconosciuto.

Su tali proposte il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) In deroga alla lettera a) e al più tardi il 31 dicembre 1995, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16, presenta al comitato veterinario permanente una relazione elaborata sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata delle opportune proposte per fissare:

i) l'intensità e la durata d'impiego della corrente necessaria allo stordimento delle diverse specie interessate;

ii) la concentrazione di gas e la durata di esposizione necessarie allo stordimento delle diverse specie interessate.

d) In attesa che siano attuate le disposizioni di cui alle lettere b) e c), si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14

1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono controllare un campione di stabilimenti rappresentativi onde verificare che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva da parte degli stabilimenti.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli menzionati al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 15

All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accerteranno che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che offrano garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

Ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovì l'osservanza di tale requisito.

Articolo 16

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una

proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 17

La direttiva 74/577/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1995.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprendenti eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Allorché gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data fissata al paragrafo 1 gli Stati membri, nel rispetto delle norme generali del trattato, possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Essi informano la Commissione circa le misure eventualmente prese in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI
MACELLI

I. Disposizioni generali

1. I macelli che entrano in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto; tutti i macelli già esistenti devono disporre di tali impianti anteriormente al 1° gennaio 1996.
2. Gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell'età o dell'origine devono essere tenuti separati.
4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.
5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezziati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se ciò è possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.

II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antidrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.
2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgarsi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.
3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.
4. Gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali.
5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.
6. Fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.
7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:
 - pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sfruciolino e subiscano lesioni;

- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
 - illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
 - eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
 - qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.
8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra, i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.
9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.
10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o più devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilità di coricarsi senza difficoltà. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.

III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.
2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.
3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il più presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9.

ALLEGATO B

**IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O
ABBATTUTI**

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.

Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe né devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.

D'altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non può essere considerato in nessun caso come una sospensione.

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficoltà, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorità competente può tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.
 4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere.
-

ALLEGATO C

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. METODI AMMESSI

A. Stordimento

- 1) Pistola a proiettile captivo
- 2) Commozione cerebrale
- 3) Elettronarcosi
- 4) Esposizione al biossido di carbonio

B. Abbattimento

- 1) Pistola o fucile a proiettile libero
- 2) Elettrocuzione
- 3) Esposizione al biossido di carbonio

C. L'autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego del «cassone a vuoto» come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreché siano osservate le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato.

II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO STORDIMENTO

Lo stordimento non deve essere praticato se non è possibile l'immediato dissanguamento degli animali.

1. *Pistola a proiettile captivo*

- a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini è proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.

Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

- b) Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato.
- c) Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non è pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi è introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.

2. *Percussione*

- a) Questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio.
- b) Tuttavia nel caso di piccole quantità di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3.

3. *Elettronarcosi*

A. Elettrodi

- 1) Gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle.

- 2) Se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve:
 - a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;
 - b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
 - c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

B. Bagni d'acqua

1. Qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.

L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall'autorità competente in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.

2. Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.
3. Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione.
4. I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.
5. Se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.

4. Esposizioni al biossido di carbonio

- 1) La concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70 % in volume.
- 2) La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante.
- 3) La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.
- 4) I suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere convogliati il più rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.

III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ABBATTIMENTO

1. Pistola o fucile a proiettili liberi

Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

2) Decapitazione e dislocazione del collo

Questi metodi, utilizzati unicamente per l'abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all'autorizzazione da parte dell'autorità competente che dovrà segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

3) Elettrocuzione e biossido di carbonio

L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempreché siano rispettate, oltre alle disposizioni generali dell'articolo 3, le disposizioni speci-

fiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.

4) *Cassone a vuoto*

Questo metodo, riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che si accerta, oltre che dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3,

- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
- che la depressione d'aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

*ALLEGATO D***DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI**

1. Per gli animali che sono stati storditi, l'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.
3. Il responsabile dello stordimento, impastoimento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

*ALLEGATO E***METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE****Metodi ammessi**

Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell'allegato C e che garantisca la morte certa.

L'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva, può inoltre autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:

- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza,
 - nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché essa non ne abbia constatato la morte.
-

ALLEGATO F

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

I. Metodi ammessi

1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.

L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni generali dell'articolo 3 della presente direttiva.

II. Disposizioni specifiche

1. *Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello*

- a) Gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale.
- b) Tale metodo è ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.

2. *Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche*

Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.

3. *Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco*

Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.

4. *Esposizione al monossido di carbonio*

- a) La cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza.
- b) Gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1 % in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100 %.
- c) Il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:
 - è stato raffreddato in maniera appropriata,
 - è stato sufficientemente filtrato,
 - è esente da qualsiasi materiale o gas irritante,
 - che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1 % in volume.
- d) Quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura.
- e) Gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.

5. *Esposizione al cloroformio*

L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:

- a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

- b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;
- c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
- d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

6. *Esposizione al biossido di carbonio*

Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:

- a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
- b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100 %;
- c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
- d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.

ALLEGATO G

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDEXENZA NEGLI INCUBATORI E DA
ELIMINARE

I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini

1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.
2. Esposizione al biossido di carbonio.
3. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.

II. Disposizioni specifiche

1. *Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida*
 - a) Gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna.
 - b) La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.
2. *Esposizione al biossido di carbonio*
 - a) Gli animali devono essere posti in un'atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100 %.
 - b) Gli animali devono restare nell'atmosfera sopra definita finché non siano morti.

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni

1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.
 2. L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purché rispettino le disposizioni generali dell'articolo 3.
-

DIRETTIVA 93/120/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

La direttiva 90/539/CEE è modificata nel seguente modo:

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

1) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

«3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;».

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

2) All'articolo 2, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

considerando che, in seguito ad alcuni sviluppi nell'industria avicola con l'impiego di impianti più ampi e intensivi, è necessario modificare taluni aspetti della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽⁴⁾, nell'intento di chiarirne le disposizioni e di agevolarne l'applicazione da parte degli Stati membri;

«7) *branco*: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;».

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁵⁾, e la direttiva 92/40/CEE, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, rendendo così possibile una semplificazione della direttiva 90/539/CEE;

3) All'articolo 2, punto 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) stabilimento di allevamento:

i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure

ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaio prima dello stadio di produzione delle uova;».

considerando che, tenuto conto della relazione della Commissione al Consiglio sui rischi di trasmissione della malattia di Newcastle e sui requisiti prescritti per i vaccini contro tale malattia, è necessario prevedere che a determinati Stati membri e regioni sia riconosciuto eventualmente lo status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di revocare, se del caso, tale status;

4) All'articolo 2, il punto 15 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17. Debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

Inoltre:

— le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7;

— i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8;

— il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9.

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 9. 1990, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

- b) Il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.
- c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10 bis, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.»
- 6) All'articolo 6, punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
- «c) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;».
- 7) All'articolo 6, il punto 2) è sostituito dal seguente testo:
- «2) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.»
- 8) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

- 1) provenire da branchi:
- che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, punto 1), lettera a),
 - che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III,
 - che:
 - sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa,
 - oppure sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi debbono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario

abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

- 2) essere identificate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione;
- 3) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
- Inoltre qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatorio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatorio e il branco di origine.»
- 9) All'articolo 8, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
- «b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;».
- 10) All'articolo 9, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
- «b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato II qualora sia stato vaccinato;».
- 11) All'articolo 9, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
- «c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.»
- 12) All'articolo 10, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:
- «c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;».
- 13) All'articolo 10, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:
- «d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.»
- 14) L'articolo seguente è inserito:
- «Articolo 10 bis*
1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento deve provenire da un'azienda:
- a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.
2. Le disposizioni degli articoli 6 e 9 bis non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.»
- 15) All'articolo 11, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente testo:
- «— che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;».
- 16) All'articolo 11, paragrafo 2, il quinto trattino è sostituito dal seguente testo:
- «— situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.»
- 17) All'articolo 11, paragrafo 2, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:
- «— Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine dev'essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum*, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.»
- 18) All'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione essi possono presentare un programma conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell'osservanza dei criteri indicati all'articolo 13, paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o

specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 14, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

- sul pollame di cui all'articolo 1 non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE,
- i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all'articolo 32,
- nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE.

3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

- i) non si riesca a controllare una grave epizootia della malattia di Newcastle, oppure
- ii) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 saranno oggetto di un nuovo esame del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prima che entri in vigore la legislazione che armonizza l'impiego dei vaccini contro la malattia di Newcastle, ed al più tardi il 31 dicembre 1994.»

- 19) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. I pulcini di un giorno e le uova da cova debbono essere trasportati:

- o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere,
- oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

I contenitori debbono comunque:

- a) contenere solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) avere un'etichetta indicante:
 - il nome dello Stato membro e della regione di origine,
 - il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2,
 - il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio,
 - la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.»
- 20) All'articolo 15, paragrafo 3, il terzo trattino è soppresso.
- 21) All'articolo 15, paragrafo 4 è aggiunto il punto seguente:
- «c) Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»
- 22) All'articolo 17, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:
- «— recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.»
- 23) L'articolo 19 è soppresso.
- 24) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi:
 - a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nelle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE del Consiglio, sono soggette a denuncia obbligatoria;
 - b) che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,
 oppure
 che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE.
2. I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), in particolare per quanto riguarda il tipo di vaccino utilizzato, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 32 anteriormente al 1° gennaio 1995.

3. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 32, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.»

- 25) All'articolo 24, la lettera h) è sostituita dal seguente testo:
- «h) recare un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.»
- 26) L'articolo 35 è soppresso.
- 27) All'allegato I il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente:
- «National Veterinary Laboratory,
Poultry Disease Division,
Hongøvej 2,
DK-8200 Aarhus N».
- 28) All'allegato IV, modello 5, punto 14, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:
- «a) i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE;».
- 29) All'allegato IV, modello 6, punto 14, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:
- «a) i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 bis e 15 della direttiva 90/539/CEE;».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-M. DEHOUSSE

DIRETTIVA 93/121/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, punto A 1) della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁴⁾, stabilisce le norme, per quanto concerne la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, dei branchi da cui provengono le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽⁵⁾;

considerando che è necessario stabilire le norme in materia di vaccinazione contro la malattia di Newcastle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1993 per quanto concerne gli scambi di carni fresche di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE ⁽⁶⁾ sulle misure di lotta contro la malattia di Newcastle e la direttiva 92/40/CEE ⁽⁷⁾ sulle misure di lotta contro l'influenza aviaria, consentendo così di semplificare la direttiva 91/494/CEE;

considerando che è opportuno prevedere un'alternativa all'impiego del bollo speciale di cui all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE;

considerando che è necessario modificare le norme in materia di scambi con i paesi terzi per garantirne l'equi-

valenza a quelle applicate agli Stati membri, in modo particolare per quanto concerne la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/494/CEE è modificata nel seguente modo:

1) All'articolo 3, il punto A 1) è sostituito dal seguente testo:

«1) che, dal momento in cui sono sgusciati, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti del capitolo III della direttiva 90/539/CEE. Le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della suddetta direttiva devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione.

Tale norma sarà oggetto di un nuovo esame del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione prima che entri in vigore la legislazione comunitaria volta ad armonizzare l'impiego del vaccino contro la malattia di Newcastle, ed al più tardi il 31 dicembre 1994;».

2) All'articolo 3, punto A 2), il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedano controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;».

3) I paragrafi seguenti sono aggiunti all'articolo 5:

«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle le carni fresche di volatili da cortile possono essere munite, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, del bollo sanitario definito all'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, purché le carni provengano da volatili da cortile:

a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

direttiva 92/66/CEE, esclusa la zona di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 92/66/CEE e per la quale, in seguito all'indagine epidemiologica, non è stato constatato nessun contatto con un'azienda infetta;

- b) originari di un branco in cui è stato effettuato, cinque giorni prima della partenza, un esame virologico mediante sondaggio su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo; la campionatura deve essere effettuata da un veterinario designato dall'autorità competente;
- c) originari di un'azienda in cui non è stato rilevato nessun sintomo clinico o indicazione che possano indicare la presenza della malattia di Newcastle in seguito ad un esame clinico effettuato da un veterinario designato dalle autorità competenti; tale esame deve essere stato effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili;
- d) che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, parte A, punto 3, sono trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello; i mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;
- e) che sono esaminati al macello, al momento della perizia ante o post-mortem, ai fini della ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.

Gli Stati membri che ricorrono a queste disposizioni informano gli altri Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente delle misure da essi adottate in questa materia.

I criteri generali relativi alle campionature, alle loro frequenze, nonché alle eventuali modalità da prendere in applicazione delle lettere a), b) e c) sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17, previo parere del comitato scientifico veterinario e anteriormente al 1° gennaio 1995.

4. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1998, una relazione sull'esperienza acquisita dall'attuazione delle presenti disposizioni, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.»

- 4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

1. Le carni fresche di volatili da cortile debbono provenire da paesi:

a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, costituiscono malattie soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;

b) immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, oppure

che, sebbene non siano immuni da queste malattie, applicano misure di lotta perlomeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE.

2. I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17 anteriormente al 1° gennaio 1995.

Al momento dell'attuazione del paragrafo 1, la Commissione prende, mediante la certificazione, tutte le misure necessarie per salvaguardare le situazioni sanitarie particolari di talune regioni della Comunità.

3. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 siano applicabili soltanto ad una parte del territorio di paesi terzi.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da questo riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-M. DEHOUSSE

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI
DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

(93/730/CE)

IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

VISTA la dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione, allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, in cui si sottolinea che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione;

VISTE le conclusioni mediante le quali i Consigli europei di Birmingham e di Edimburgo hanno stabilito un certo numero di principi al fine di promuovere una Comunità più vicina ai cittadini;

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen in cui si ribadisce il principio di un accesso dei cittadini all'informazione quanto più completo possibile e si invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare rapidamente le misure necessarie per rispecchiare questi principi nella realtà;

RITENENDO auspicabile convenire di comune accordo i principi che disciplineranno l'accesso ai documenti della Commissione e del Consiglio, fermo restando che spetterà a ciascuna delle due istituzioni mettere in atto questi principi mediante disposizioni regolamentari specifiche;

CONSIDERANDO che i suddetti principi non pregiudicano le disposizioni applicabili all'accesso ai fascicoli riguardanti direttamente le persone che hanno per essi un interesse specifico;

CONSIDERANDO che detti principi dovranno essere messi in atto nel pieno rispetto delle disposizioni relative alle informazioni classificate;

CONSIDERANDO che il presente codice di condotta costituisce un elemento supplementare della loro politica in materia di informazione e di comunicazione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Principio generale

Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio.

Con documento si intende ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati esistenti, in possesso del Consiglio o della Commissione.

Trattamento delle richieste iniziali

La richiesta di accesso ad un documento dovrà essere scritta e formulata in modo sufficientemente preciso e dovrà contenere in particolare gli elementi che permet-

tano di identificare il documento o i documenti in questione.

Se necessario, l'istituzione interessata inviterà il richiedente a precisare meglio la sua richiesta.

Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamente all'autore del documento.

L'istituzione interessata, di concerto con i richiedenti, troverà una soluzione equa per dare corso alle richieste ripetitive e/o che riguardano documenti voluminosi.

L'accesso ai documenti sarà esercitato sia con una consultazione sul posto, sia con il rilascio di una copia a spese del richiedente a condizione che le tariffe applicate per il pagamento dei diritti siano ragionevoli.

L'istituzione interessata potrà prevedere che la persona alla quale verrà trasmesso il documento non possa riprodurre o divulgare detto documento per fini commerciali tramite vendita diretta senza la sua autorizzazione preventiva.

I servizi competenti dell'istituzione interessata comunicheranno per iscritto, al richiedente, entro un mese, che la richiesta è stata accolta oppure che intendono proporre all'istituzione di respingerla.

Trattamento riservato alle richieste di conferma

Qualora i servizi competenti dell'istituzione in questione intendano proporre di respingere la richiesta, essi lo comunicano senza indugio all'interessato, informandolo che egli dispone di un mese per presentare una richiesta di conferma all'istituzione volta a riesaminare la sua posizione. In mancanza di tale domanda, si considera che l'interessato ha rinunciato alla sua richiesta iniziale.

Qualora sia presentata una siffatta richiesta di conferma e l'istituzione interessata decida di negare la trasmissione del documento, tale decisione, che dev'essere adottata un mese dopo la presentazione della richiesta di conferma, viene tempestivamente trasmessa per iscritto al richiedente; essa deve essere debitamente motivata ed indicare i mezzi di impugnazione possibili, ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del mediatore, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 173 e 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea.

Regime delle eccezioni

Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare:

- la protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);
- la protezione dei singoli e della vita privata;
- la protezione del segreto commerciale e industriale;
- la protezione degli interessi finanziari della Comunità;
- la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito l'informazione o richiesta dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito l'informazione.

Le istituzioni possono inoltre negare l'accesso per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni.

Attuazione

La Commissione e il Consiglio adotteranno, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie per l'attuazione dei presenti principi anteriormente al 1° gennaio 1994.

Riesame

Il Consiglio e la Commissione decidono che il presente codice di condotta sarà oggetto di un riesame dopo due anni di esperienza, basato su relazioni preparate dai segretari generali del Consiglio e della Commissione.

Dichiarazione del Consiglio

Il presente codice di condotta e le decisioni che saranno adottate rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione in base a tale codice sono destinate a consentire l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione.

Essi non modificano né le prassi esistenti né gli obblighi dei governi degli Stati membri nei confronti dei rispettivi parlamenti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

(93/731/CE)

IL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 3,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 22,

considerando che, il 6 dicembre 1993, il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, stabilendo di comune accordo i principi che disciplinano tale accesso;

considerando che occorre adottare disposizioni per l'attuazione di detti principi da parte del Consiglio;

considerando che tali disposizioni si applicano a tutti i documenti in possesso del Consiglio, indipendentemente dal loro supporto, ad esclusione dei documenti elaborati da persone, organismi o istituzioni estranei al Consiglio;

considerando che il principio di un vasto accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, che si iscrive nel contesto di una maggiore trasparenza dei suoi lavori, deve tuttavia essere corredato di deroghe intese segnatamente alla tutela dell'interesse pubblico, dell'individuo e della vita privata;

considerando che, ai fini della razionalizzazione e dell'efficienza, occorre prevedere che il segretario generale del Consiglio firmi, a nome del Consiglio e con la sua autorizzazione, le risposte alle richieste d'accesso ai documenti, salvi i casi in cui il Consiglio deve pronunciarsi su una richiesta di conferma;

considerando che la presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni sulla protezione delle informazioni riservate,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio alle condizioni previste dalla presente decisione.

2. Per documento del Consiglio si intende ogni scritto contenente dati esistenti, in possesso di detta istituzione, indipendentemente dal suo supporto, salvo l'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

1. La richiesta di accesso ad un documento del Consiglio è rivolta per iscritto al Consiglio ⁽¹⁾. Essa deve essere formulata in modo sufficientemente preciso e contenere segnatamente gli elementi che permettono di identificare il documento o i documenti cui si riferisce. Se del caso, il richiedente è invitato a precisare ulteriormente la richiesta.

2. La richiesta, qualora l'autore del documento sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio bensì direttamente all'autore del documento.

Articolo 3

1. L'accesso ai documenti del Consiglio è esercitato o mediante consultazione in loco del documento richiesto o mediante rilascio di una copia del documento a spese del richiedente. L'importo del diritto richiesto è fissato dal segretario generale.

2. I servizi competenti del segretariato generale si impegnano a trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate e/o che riguardano documenti voluminosi.

3. La persona autorizzata ad accedere ad un documento del Consiglio non può riprodurlo, divulgarlo né utilizzarlo a fini commerciali tramite vendita diretta senza un'autorizzazione preventiva del segretario generale.

Articolo 4

1. L'accesso ad un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:

— dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini);

— dell'individuo e della vita privata;

— del segreto commerciale ed industriale;

— degli interessi finanziari della Comunità;

⁽¹⁾ Sig. Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, rue de la Loi 170, 1048 Bruxelles, Belgio.

— della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ovvero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito una di tale informazioni.

2. L'accesso ad un documento del Consiglio può essere rifiutato per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 5

Il segretario generale risponde, a nome del Consiglio, alle richieste di accesso ai documenti di detta istituzione, salvi i casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in cui la risposta è data dal Consiglio.

Articolo 6

Le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dai servizi competenti del segretariato generale, i quali propongono il seguito da dare a ciascuna richiesta.

Articolo 7

1. I servizi competenti del segretariato generale informano per iscritto il richiedente, entro un mese, del corso positivo riservato alla sua richiesta o dell'intenzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, l'interessato è altresì informato dei motivi di tale intenzione e del fatto di disporre di un mese per formulare una richiesta di conferma ai fini della revisione della posizione presa, in mancanza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta iniziale.

2. L'assenza di risposta a una richiesta entro il mese successivo alla presentazione di quest'ultima equivale ad una decisione di rifiuto, salvo che il richiedente presenti la richiesta di conferma entro il mese successivo.

3. La decisione di respingere una richiesta di conferma, che deve essere presa entro il mese successivo alla presentazione di tale richiesta, è debitamente motivata. Essa è comunicata quanto prima e per iscritto al richiedente, che è nel contempo informato del contenuto degli articoli 138 E e 173 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali le persone fisiche possono rivolgersi al mediatore ed il controllo della legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte di giustizia.

4. L'assenza di risposta entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di conferma equivale ad una decisione di rifiuto.

Articolo 8

La presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle informazioni riservate.

Articolo 9

La presente decisione sarà riesaminata dopo due anni di esperienza. In vista di questo riesame il segretario generale presenterà nel 1996 una relazione sull'attuazione della decisione nel biennio 1994/1995.

Articolo 10

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES